

ACCORDO QUADRO

del giorno 19 aprile 2012

tra

la Capogruppo Equitalia S.p.A.

e


le OO.SS. Nazionali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SNALEC, UGL E UILCA

Premesso che


- l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori; la medesima norma consente l'installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per finalità legate alla sicurezza del lavoro ed alla tutela del patrimonio aziendale e previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
- tali sistema di videosorveglianza escludono ogni utilizzo, diretto o indiretto, di controllo dell'attività lavorativa delle lavoratrici/lavoratori;
- l'azienda dichiara che il sistema di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e al supporto all'attività delle Forze dell'Ordine nella repressione di eventi criminosi e che dall'utilizzo di detto sistema non deriveranno forme di trattamento di dati personali e che le finalità perseguite sono conformi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010;
- in conformità con il dettato delle disposizioni sopra richiamate, le Parti dichiarano che il presidio di tutte le Unità Organizzative e Produttive interessate a mezzo del sistema di videosorveglianza risponde unicamente alle finalità individuate dall'art. 2 del presente accordo, restando esclusa ogni altra possibilità di utilizzo.


Considerato inoltre che


- le Parti, con l'intento di fornire alle Partecipate criteri e modalità di utilizzo di tali sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione ritengono opportuna una rivisitazione della materia finalizzata anche ad armonizzare la normativa esistente in un unico testo di Accordo prevedendo in sede locale modalità di adeguamento al presente verbale come di seguito dettagliato.
- Equitalia S.p.A., nell'intento di elevare gli standard di sicurezza delle proprie sedi, incrementando e migliorando segnatamente gli impianti di allarme e videosorveglianza esistenti, ha presentato al Ministero dell'Interno una proposta di Protocollo di intesa per la sicurezza delle proprie sedi sul territorio nazionale; tale protocollo prevede l'identificazione e l'implementazione di un certo numero di misure di prevenzione e protezione, individuate di comune accordo, grazie alle quali le Forze dell'Ordine forniranno ulteriore contributo, in termini di supporto e monitoraggio, alle strutture della Sicurezza del Gruppo Equitalia, in aggiunta alle consuete azioni di contrasto e prevenzione delle azioni criminose di ogni genere.
- L'Azienda renderà nota ai lavoratori e alle lavoratrici nonché ai contribuenti la presenza di impianti di videosorveglianza.


FISAC CGIL


FIBA/CISL


FABI


UGL SNALEC


Equitalia




Ciò premesso e considerato le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno convenuto quanto segue.

art. 1

Le premesse e i considerata fanno parte integrante del presente Accordo Quadro.

art. 2

Le Parti si danno atto che in un sistema avanzato di sicurezza dei luoghi di lavoro la videosorveglianza esplica una efficace funzione di deterrenza nei confronti di ogni genere di eventi criminosi a tutela principalmente delle Risorse Umane, delle strutture e del patrimonio aziendali, salvaguardandolo da rischi di intrusione, danneggiamento ecc.. Da parte aziendale si conferma che l'orientamento delle telecamere sarà realizzato in modo da contenere al minimo l'inquadratura dei lavoratori.

art.3

Il sistema di videosorveglianza può esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi attraverso l'utilizzo di riprese video o audio nei limiti previsti dalla Autorità garante del trattamento dei dati personali.

art. 4

Solo per le succitate finalità e con i limiti sopra descritti è prevista la possibilità di effettuare la registrazione di immagini e/o suoni presso i locali specificamente indicati in sede di accordo aziendale ovvero in back up presso le Centrali di Videosorveglianza che potranno essere eventualmente a tal fine predisposte. L'individuazione dei locali avverrà sentite le RRSSAA e previa consultazione dei RLLSS sulla base del documento di valutazione dei rischi.

art. 5

La funzione di registrazione delle immagini avverrà in modalità "continua e/o motion detector e/o attuatori automatici". I casi e le circostanze in cui il sistema di videosorveglianza potrà entrare in funzione devono essere portati a conoscenza delle lavoratrici/lavoratori interessati e delle OO.SS.;

art. 6

La visione e/o l'ascolto avverranno esclusivamente:

- in sola registrazione, ad opera di appartenenti alle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano formale richiesta con acquisizione delle registrazioni in base alle modalità previste nel successivo art. 10;

- in diretta, ad opera di personale dipendente di Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti e appositamente individuati anche presso le Centrali di videosorveglianza di cui all'art. 4;

In entrambi i casi si conferma che le suddette visioni non possono avere finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. L'Azienda a tal scopo individua al proprio interno sulla base di criteri di moralità, onorabilità e riservatezza e con il consenso delle FF.OO. un incaricato alla videosorveglianza responsabile della corretta applicazione delle suddette procedure le cui generalità devono essere portate a conoscenza delle OO.SS. e dei lavoratori.

art. 7

A richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo, è consentito l'accesso alla Centrale ad un dirigente RSA designato unitariamente dalle rappresentanze medesime, per verificare la corretta applicazione di quanto previsto dal punto precedente.

FIBAC CGIL

FIBA/CISL

art. 8

FABI
HILCA

Le parti

Sindacati

L'accesso ai sistemi di registrazione è consentito inoltre al personale tecnico delle ditte appositamente designate, preposto ad interventi di manutenzione e revisione.

art. 9

In ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, la conservazione di suoni ed immagini registrati è limitata ad un periodo massimo di 5 giorni; oltre tale periodo il sistema cancellerà in modalità "automatica" le registrazioni precedenti.

art. 10

La videoregistrazione dovrà avvenire mediante apparati collocati all'interno di armadi protetti in base a modalità che potranno essere individuate dalle competenti strutture di sicurezza del patrimonio aziendale consultati i RRLSS in conformità alla normativa vigente. Si specifica che i supporti di registrazione, su richiesta delle autorità competenti delle FF.OO., potranno essere estratti esclusivamente da personale tecnico appositamente designato e l'estrazione delle immagini medesime potrà avere luogo soltanto previa informativa al RLS di turno il cui nominativo dovrà essere di volta in volta comunicato alla Direzione aziendale competente.

art. 11

Qualora, a livello aziendale, i RRLSS ovvero le RRSSAA ritenessero di dover segnalare la presenza di impianti che, a seguito di modifiche/implementazioni dei sistemi di sorveglianza presentassero situazioni di fatto difformi da quelle originariamente concordate, si darà luogo entro 7 gg. dalla suddetta segnalazione della Parte sindacale alla procedura di cui ai successivi artt. 12 e 13.

art. 12

Prima di procedere all'installazione di nuovi apparati di videosorveglianza o in caso di segnalazione dei RRLSS ovvero delle RRSSAA di cui al precedente art. 11, verrà convocato un apposito incontro con la RSA competente; in tale sede l'Azienda indicherà alle suddette OO.SS. le unità organizzative in cui si intende installare il suddetto apparato e ne illustrerà le caratteristiche tecniche e le finalità, anche mediante la illustrazione della copia dei lay-out dei locali, con l'indicazione della posizione delle telecamere, affinché vengano condivisi con il R.S.P.P. ed i RR.LL.SS e custodite da questi ultimi. Le predette OO.SS., tenendo anche conto di quanto previsto nel presente accordo, potranno formulare proposte e osservazioni. Le Parti si danno atto che i Rappresentanti dei Lavoratori, ai sensi dell'art. 2105 del cc, sono tenuti al più assoluto riserbo verso i terzi in ordine alle informazioni fornite dall'Azienda nel corso del suddetto confronto, fermi restando gli obblighi di collaborazione nei riguardi dell'autorità di Pubblica Sicurezza.


art. 13


Esperita la fase di confronto di cui al precedente art. 12, si procederà con le RRSSAA alla stipula dell'accordo previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, sulla base dello schema di accordo in allegato e tenendo presenti le specificità aziendali.


Si specifica infine che, a valle degli accordi che potranno essere stipulati e successivamente alla installazione dei sistemi di videoregistrazione, su richiesta dei RRLSS/RRSSAA l'azienda si impegna a fornire i "fermo immagine" delle telecamere effettivamente installate, al fine di consentire la verifica che nessuna delle medesime riprenda immagini non consentite dalle intese in argomento.


art. 14


Nelle Unità Produttive in cui non sia stata regolarmente costituita almeno una RSA o in caso di negativa valutazione da parte delle RRSSAA competenti, l'Azienda, secondo quanto previsto dalle norme di legge, procederà a formulare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Equitalia S.p.A.


FISAC CGIL


FIBA/CISL


FABI

Le OO.SS.

UILCA


Verbale d'Accordo ex art. 4 L. 20/5/1970 n. 300

del giorno

tra Equitalia S.p.A.

e le RRSSAA

.....

Premesso che

- In data è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra EQUITALIA S.p.A. e le OO.SS. di settore in tema di videosorveglianza che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato;
- Equitalia..... nel corso di apposito incontro ai sensi dell'art. 13 del citato Accordo Quadro ha illustrato alle RSA delle unità produttive il sistema di videosorveglianza che è stato installato / che ha in modo rilevante integrato il precedente impianto) nell'ambito delle predette unità produttive/Unità Organizzative di seguito elencate illustrando a tal proposito i lay-out dei locali interessati dalle installazioni dei sistemi di registrazione in argomento:

1.
2.
3.

considerato inoltre che

- Le Parti, nel corso del suddetto incontro, hanno potuto verificare la corrispondenza di tale sistema di videosorveglianza con le caratteristiche tecniche così come descritte nell'Accordo Quadro del

Ciò premesso e considerato, Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 300/70, convengono e stipulano quanto segue:

1. gli impianti di videosorveglianza sopra descritti, in ottemperanza all'art. 4 della L. 20/5/1970 n. 300 nonché agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal "Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010", sono installati esclusivamente per esigenze di prevenzione e supporto all'attività delle Forze dell'Ordine nella repressione di eventi criminosi ed è quindi escluso ogni utilizzo diretto o indiretto di controllo dell'attività lavorativa;

2. le finalità e le modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza, sono corrispondenti ai principi contenuti nell'Accordo Quadro sottoscritto il che costituisce parte integrante del presente Verbale.

Equitalia S.p.A.

FIPAC COIL FIBA/CISL UILCA
FABI SNAIEC
Le RRSSAA